

Corso D18120 – Roma, 20 Marzo 2018

## **LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E LE SUE APPLICAZIONI NEL MONDO DELLA GIUSTIZIA COMUNICAZIONI E NOTIFICHE TELEMATICHE DI CANCELLERIA**

di Maurizio Reale<sup>1</sup>

### **SOMMARIO**

#### **La Posta Elettronica Certificata**

1) La normativa di riferimento .....	2
2) Caratteristiche e funzioni della posta elettronica certificata .....	4
3) Il funzionamento pratico della PEC .....	5
4) La PEC e il “mondo giustizia” .....	6
5) La PEC nella giurisprudenza .....	10

#### **Le comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria**

1) La normativa di riferimento .....	12
2) Le regole e le specifiche tecniche in tema di comunicazioni e notificazioni telematiche .....	12
3) Il decreto legge n. 179/12 e le modifiche apportate dalla legge 132/15.....	14
4) La giurisprudenza relativa alle comunicazioni e notificazioni telematiche .....	21

---

<sup>1</sup> Avvocato del Foro di Teramo, Componente del GdL della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense F.I.I.F. e cultore della materia Informatica Giuridica presso l’Università Statale di Milano.

## La Posta Elettronica Certificata

La **Posta Elettronica Certificata (PEC)** è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i **messaggi opponibili a terzi**. La PEC consente infatti di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

### 1. La normativa di riferimento.

Le caratteristiche della PEC sono state, progressivamente, definite con:

- **decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68**
- **decreto 2 novembre 2005 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie**, nel quale vengono determinate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata
- la **Circolare CNIPA del 24 novembre 2005 n. 49**, nella quale si indicano le modalità per presentare domanda di accreditamento nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio
- il **Codice dell'Amministrazione Digitale** (Decreto Legislativo 82/2005 da ultimo modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 in GU il 12 gennaio 2018)
- il **decreto legge 185/2008** che rende la PEC obbligatoria dal 29.11.2009 per tutti i professionisti iscritti in albi e per le società (per queste ultime obbligo ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico con la Circolare 3 novembre 2011, n. 3645)
- il **decreto legge 179/12** con il quale si dispone l'obbligo per le nuove imprese individuali che si iscrivevano al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di comunicare all'atto di iscrizione il loro indirizzo PEC (per le imprese comunicazione indirizzi PEC nel registro delle imprese, entro il 30/06/2013)
- il **decreto legge 90/2014** dal quale si origina l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi ed indicare, nel pubblico elenco gestito dal Ministero della Giustizia, il proprio indirizzo PEC.

A seguito della modifiche apportate al Codice dell'Amministrazione Digitale dall'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2018, l'articolo 48, contenente disposizioni sulla PEC, verrà abrogato dal 1 gennaio 2019:

### *Codice dell'Amministrazione Digitale*

#### *Art. 48*

#### *(Posta elettronica certificata)*

- 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.*
- 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, **equivale**, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.*
- 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.*

Ciò però non significa che la PEC non sarà più riconosciuta e quindi utilizzabile come veicolo legale di comunicazione tra i soggetti della stessa muniti o nel mondo giustizia in quanto la sua efficacia continuerà ad essere garantita, in tutte le sue applicazioni, dall'articolo 6 comma 1 del CAD:

### *Codice dell'Amministrazione Digitale*

#### *Art. 6*

#### *Utilizzo del domicilio digitale*

- 1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, **gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.** Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.*

## 2. Caratteristiche e funzioni della posta elettronica certificata.

Una trasmissione può essere considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata, altrimenti il sistema potrà fornire solo una parte delle funzionalità di certificazione previste (per esempio, non viene fornita la ricevuta di avvenuta consegna).

**I gestori di posta certificata sono obbligati a memorizzare e conservare in apposito registro (log) tutti i principali eventi che riguardano la trasmissione per 30 mesi da fornire come prova da parte degli interessati.** I gestori sono anche tenuti ad utilizzare sempre un riferimento orario allineato con gli istituti ufficiali che garantiscono l'ora esatta. Quindi le registrazioni e tutti gli elementi descritti in seguito (ricevute, buste, ...) conterranno sempre l'ora esatta.

Il decreto 2 novembre 2005 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, richiede che nel LOG siano contenuti i seguenti dati:


- **il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale;**
- **la data e l'ora dell'evento;**
- **il mittente del messaggio originale;**
- **i destinatari del messaggio originale;**
- **l'oggetto del messaggio originale;**
- **il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute, errore, ecc.);**
- **il codice identificativo dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.);**
- **il gestore mittente**

Non verranno quindi memorizzati e conservati anche gli eventuali allegati al messaggio PEC e ciò significa che, in mancanza dei duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna, non sarà possibile, tramite il LOG rilasciato dal gestore PEC, risalire al contenuto (file) degli allegati al messaggio PEC, determinanti per provare con assoluta certezza l'avvenuta notifica tramite PEC nel rispetto delle disposizioni della L. 53/94 così come delle comunicazioni telematiche di cancelleria.

Affinché un messaggio di PEC abbia **valore legale**, come quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, è necessario naturalmente che **venga**

**inviato a un'altra casella di PEC:** anche quella del destinatario deve essere una casella di PEC.

### 3. Il funzionamento pratico della PEC

1) il mittente compone il messaggio collegandosi al proprio gestore e lo predispone per l'invio. 

2) il gestore del mittente controlla le credenziali d'accesso del mittente e le caratteristiche formali del messaggio.

3) il gestore invia al mittente una **ricevuta di accettazione** con le seguenti informazioni: data e ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto del messaggio.

4) il messaggio viene "imbustato" in un altro messaggio, chiamato "busta di trasporto" che il gestore provvede a firmare digitalmente. Questa operazione consente di certificare ufficialmente l'invio e la consegna del messaggio.


5) il gestore PEC del destinatario riceve la "busta" e controlla la validità della firma del gestore del mittente e la validità del messaggio.

6) se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, il gestore del destinatario invia una ricevuta di presa in carico al gestore del mittente.

7) il destinatario riceve dal proprio gestore il messaggio nella propria casella di posta.

8) il gestore del destinatario invia una **ricevuta di avvenuta consegna** alla casella del mittente.

9) il processo si conclude anche se il destinatario non ha ancora letto il messaggio di posta.



Il sistema, grazie ai protocolli di Sicurezza utilizzati nel corso della procedura appena indicata, garantisce quindi l'integrità del contenuto della PEC rendendo impossibile la modifica dei messaggi inviati, eventuali allegati compresi.

Giuridicamente ha assoluta rilevanza la ricevuta di avvenuta consegna che attesta il deposito del messaggio PEC nella casella del destinatario; da tale momento il contenuto del PEC si considera comunque letto e conosciuto dal titolare della casella di posta elettronica del destinatario per cui, in caso di notificazioni ai sensi della L. 53/94, o da parte della cancelleria (nei casi espressamente previsti dal c.p.c.), eventuali termini processuali decorrono da tale momento.

La Corte di Cassazione penale, Sezione IV, con la decisione 268877/2016 è stata categorica nell'affermare che *"... in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario..."*.

#### 4. La PEC e il "mondo giustizia"

E' possibile affermare con assoluta certezza che la PEC costituisce oggi strumento dal quale non è possibile prescindere per le attività da espletare

negli uffici giudiziari; nessuna comunicazione telematica di cancelleria o deposito telematico o notifica PEC ai sensi della L. 53/94 potrebbe essere effettuata in mancanza di tale sistema informatico di comunicazione.

Come anticipato, la PEC ha segnato il quasi totale pensionamento della raccomandata con ricevuta di ritorno posto che il valore legale attribuito alla PEC è lo stesso di una raccomandata con avviso di ricevimento; è addirittura possibile affermare che la PEC, per come è stata concepita, sia di gran lunga più efficace e sicura della raccomandata a/r in quanto, mentre quest'ultima con le tradizionali ricevute cartacee di accettazione e di consegna assicura con certezza il momento della spedizione e di avvenuta consegna al destinatario, la PEC consente di avere una ulteriore e importantissima garanzia ossia quella di conoscere con assoluta certezza cosa effettivamente il messaggio conteneva al suo interno e quindi di prendere visione dei documenti informatici alla stessa allegati e comunicati o notificati al destinatario della notifica. Infatti, selezionando prima dell'invio della PEC, il rilascio della ricevuta di consegna nella modalità "completa" quest'ultima, una volta tornata al mittente della notifica, avrà come allegato un file denominato "postacert.eml" all'interno del quale si trovano gli stessi file (duplicati informatici) che il mittente ha inviato al destinatario senza dimenticare che il sistema, garantisce l'integrità del contenuto della PEC rendendo impossibile la modifica dei messaggi inviati, allegati compresi.



## PEC

ACCETTAZIONE: DEPOSITO

03-03-2018 20:05



Messaggio firmato

Da: Posta Certificata Legalmail

A: maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it

### Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/03/2018 alle ore 20:05:39 (+0100) il messaggio "DEPOSITO" proveniente da "maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it" ed indirizzato a:

tribunale.teramo@civile.ptel.giustiziacert.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:**  
78BCD653.00F10892.ED415C74.2C26AB50.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio



**RACCOMANDATA R.R.**

# PEC

CONSEGNA: DEPOSITO  
03-03-2018 20:03

    
Messaggio firmato


Da: [posta-certificata@telecompost.it](mailto:posta-certificata@telecompost.it)  
A: [maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it](mailto:maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it)

Ricevuta di avvenuta consegna  
Il giorno 03/03/2018 alle ore 20:03:36 (+0100) il messaggio  
"DEPOSITO" proveniente da "maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it"  
ed indirizzato a: "tribunale.teramo@civile.ptel.giustiziacert.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: 78B6E7EB.00F0F055.ED3F4117.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it



**RACCOMANDATA R.R.**

Allegati:



# PEC

CONSEGNA: DEPOSITO  
03-03-2018 20:03

    
Messaggio firmato


Da: [posta-certificata@telecompost.it](mailto:posta-certificata@telecompost.it)  
A: [maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it](mailto:maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it)

Ricevuta di avvenuta consegna  
Il giorno 03/03/2018 alle ore 20:03:36 (+0100) il messaggio  
"DEPOSITO" proveniente da "maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it"  
ed indirizzato a: "tribunale.teramo@civile.ptel.giustiziacert.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: 78B6E7EB.00F0F055.ED3F4117.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it



**RACCOMANDATA R.R.**

Allegati:





la legge 183/2011 con la quale si prevedeva che tali notifiche potessero effettuarsi anche tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.

La normativa, nel tempo, ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore:

- a) della **legge 17 dicembre 2012 n. 221**
- b) della pubblicazione del **decreto ministeriale 48/2013**
- c) del **decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014**, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114
- d) del **DPCM 13.11.2014** entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015 (applicabile alle notifiche effettuate nel processo civile fino all'entrata in vigore della L. 132/15)
- e) dalla **legge 132/2015** entrata in vigore il giorno 21 agosto 2015
- f) dell'**articolo 1 comma 3, decreto 28 dicembre 2015**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del **decreto 21 febbraio 2011, n. 44**, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

**Norma "regina" della L. 53/94 è l'articolo 3 bis** nel quale, al comma 1, si dispone che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC e contiene tutti gli elementi oggettivi che il notificante dovrà scrupolosamente osservare in mancanza di uno solo dei quali la notifica sarebbe nulla ai sensi del successivo articolo 11.

Quanto al **perfezionamento della notifica PEC**, il comma 3 della citata disposizione prevede che la stessa possa dirsi perfezionata **per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, **per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Il decreto legge 90/2014 con l'art. 45 bis ha poi disposto che l'**articolo 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94** eseguite dagli

avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.

Con **ordinanza del 16 ottobre 2017**, la **Corte d'Appello di Milano**, a proposito dell'applicazione dei termini indicati dall'art. 147 c.p.c. alle notifiche effettuate tramite PEC, ha **rimesso la questione di legittimità costituzionale al Giudice delle Leggi** (ad oggi non decisa) per la presunta violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione della norma contenuta nell'art. 16 septies della L. 221/2012, nella parte in cui afferma che *“la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile debba applicarsi anche alle notifiche eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.”*.

Relativamente all'**utilizzo della PEC nei depositi telematici** è pacifico che senza tale strumento nessun deposito potrebbe essere effettuato posto che, a differenza di quanto previsto dal legislatore nel processo amministrativo telematico, nel processo telematico civile solo la PEC è abilitata al trasporto della “busta telematica” predisposta dal difensore con il software a tale fine preposto (redattore atti).

A seguito dell'invio della PEC destinata al deposito telematico, così come previsto dalle relative regole e specifiche tecniche, il difensore accuserà la ricezione di quattro (ricevute) PEC:

- *ricevuta di accettazione:*

è la ricevuta rilasciata dal gestore della PEC del professionista ed **attesta la spedizione** di quanto inviato alla PEC dell'Ufficio Giudiziario a cui l'atto e/o il documento è stato inviato ai fini del deposito telematico.

- *ricevuta di avvenuta consegna:*

è la ricevuta rilasciata dal gestore della PEC dell'Ufficio Giudiziario ed **attesta l'avvenuta consegna** di quanto inviato dalla PEC del professionista ai fini del deposito telematico. Contiene in allegato il messaggio inviato dal professionista oltre alla data e ora del deposito e un codice univoco di identificazione del messaggio inviato. Tale ricevuta attesta il momento del perfezionamento del deposito telematico e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 ter n. 7 decreto legge 18.10.12 n. 179, introdotto dalla Legge di Stabilità 2013 il quale stabilisce che **“Il deposito si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata (e ricevuta dal professionista) la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”**. L'art. 51 del decreto legge 90/14 da una

parte conferma, come momento del perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia ma, con tale norma, si prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la fine del giorno di scadenza applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c.. Viene quindi meno, di fatto disapplicato, quanto disposto dalle regole tecniche del processo telematico all'art. 13 del D.M. n. 44/11 co. 3 il quale prevedeva che «Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».

- *ricevuta esito dei controlli automatici:*

è la ricevuta proveniente dal computer (server) della cancelleria alla quale l'atto e/o il documento è stato spedito all'interno della busta telematica; il software del Ministero della Giustizia, presente nel server della cancelleria, procede all'esame della busta telematica effettuando i seguenti controlli: tipologia dei file's relativi all'atto e/o ai documenti depositati, verifica dell'esistenza in quell'ufficio giudiziario di un fascicolo con lo stesso numero di ruolo indicato dal professionista; verifica che il detto fascicolo sia riconducibile al professionista che ha effettuato il deposito attraverso la corrispondenza del codice fiscale.

Attenzione: non sempre la ricezione di esito negativo dei controlli automatici equivale ad un invio telematico errato o non conforme alle regole tecniche; ad esempio, nel deposito telematico di una comparsa di costituzione e risposta (atto con il quale la parte si costituisce in giudizio) pur avendo seguito la corretta procedura e quindi il rispetto delle regole tecniche, la relativa ricevuta dei controlli automatici potrebbe contenere esito negativo in quanto il software ministeriale, nel verificare se il codice fiscale dell'avvocato che ha effettuato il deposito sia presente nel fascicolo in cui il deposito deve essere effettuato, non trovando rispondenza tra il codice fiscale dell'avvocato e quello presente nel fascicolo, potrà generare l'esito negativo dei controlli.

In questo caso sarà possibile leggere, aprendo l'allegato "postacert.eml", oltre al tipo di errore rilevato dal sistema, anche il seguente avviso: **"sono necessarie verifiche da parte della cancelleria"**.

**Si raccomanda, per questo motivo, di aprire sempre l'allegato "postacert.eml" in quanto solo la lettura del suo contenuto potrà far capire se nella compilazione della busta telematica propedeutica al deposito sia stato, ad esempio, inserito un numero di ruolo errato o indicato un Tribunale diverso da quello nel quale il deposito doveva confluire.**

- *ricevuta accettazione deposito:*

le prime tre ricevute vengono inviate automaticamente, senza necessità di intervento manuale; la quarta ricevuta viene invece inoltrata "manualmente" dal cancelliere e attesta l'accettazione definitiva di quanto inviato telematicamente dal professionista. E' in questa fase che il cancelliere deve occuparsi di effettuare verifiche ove i controlli automatici abbiano dato esito negativo.

Il cancelliere, in questi casi, potrà visualizzare l'atto e la procura alle liti al fine di verificare se l'avvocato abbia titolo per accedere a quel fascicolo; se la verifica è positiva il deposito telematico verrà definitivamente accettato mentre, in caso di esito negativo, verrà definitivamente respinto.

**Anche per tale ricevuta si suggerisce al collega di aprire l'allegato "postacert.eml" in quanto solo così potrà conoscere con sicurezza se l'accettazione è avvenuta con successo considerando che tutte le ricevute di accettazione, anche quelle negative e per le quali il deposito quindi non è andato a buon fine, recheranno nell'oggetto l'indicazione "accettazione deposito" cosa questa che potrebbe trarre in inganno oggetto, il deposito sia avvenuto con successo.**

## 5. La PEC nella giurisprudenza

La maggior parte delle decisioni, di merito e legittimità, che interessano la PEC hanno ad oggetto, principalmente, le notifiche in proprio degli avvocati ai sensi della L. 53/94 e la vedono protagonista solo indirettamente in relazione al contenuto della relata, delle attestazioni di conformità, della forma dell'atto allegato o delle modalità con le quali deve essere data la prova dell'avvenuta notifica.

Rilevante invece, in tema di ricevuta di consegna, la recente ordinanza della **Corte di Cassazione** depositata il **1 marzo 2018 n. 4789** nella quale la Suprema Corte rileva l'erroneità della sentenza della Corte di Appello di Bari nella parte in cui *"...ha negato che la locuzione "luogo e data dell'invio", apposta sul documento informatico (relata di notifica) costituito (predisposto) dalla parte (notificante), non corrispondesse altresì alla ricezione, in pari data, della notifica telematica alla Procura generale di Bari, raggiunta con lo stesso atto e dunque nel termine di integrazione del contraddittorio fissato al 31.3.2016..."* così come invece provato dalla relata di notifica a mezzo PEC e i messaggi di invio, accettazione e consegna dell'atto notificato ai sensi della L. 53/1994.

Il principio desumibile dall'ordinanza è che, pur non avendo il notificante specificato (nella relata) la città e il giorno in cui la notifica è stata effettuata, limitandosi ad inserire solo la frase "luogo e data dell'invio", la notifica deve intendersi comunque regolare in quanto la data e l'ora della medesima si ricavano dalle ricevute di accettazione e consegna pervenute al mittente a seguito della PEC inviata al destinatario della medesima.

Aggiunge la Corte che *"in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili (...) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario..."* e ribadisce il principio dalla stessa indicato nella decisione **n. 15035/2016**, confermando che alla stessa, da una parte, non può essere attribuita quella *"certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d. m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario..."*.

## LE COMUNICAZIONI E NOTIFICHE TELEMATICHE DI CANCELLERIA

### **1 La normativa di riferimento:**

- **decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68**
- **legge 22.02.2010 n. 24**
- **decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 - regole tecniche PCT (articoli 16 e 17)**
- **decreto legge 179/12 (articolo 16)**
- **provvedimento del 16 aprile 2014 - specifiche tecniche PCT (articoli 9 bis, 17, 18 e 19)**
- **decreto legge 90/2014 (modifiche all'articolo 133 comma 2 c.p.c. e al decreto legge 179/12)**
- **legge 132/15**
- **decreto 19 gennaio 2016 Ministero della Giustizia (avvio comunicazioni e notificazioni Corte Cassazione settore civile dal 15 febbraio 2016)**
- **decreto 14 settembre 2017 Ministero della Giustizia (avvio comunicazioni e notificazioni Corte Cassazione settore penale dal 14 ottobre 2017 a persona diversa dell'imputato)**

### **2 Le regole e le specifiche tecniche in tema di comunicazioni e notificazioni telematiche**

A seguito delle modifiche apportate al decreto legge 179/12 dalla legge 132/15 e delle quali si dirà nel dettaglio più avanti, appare evidente che, sotto il profilo del contenuto, tra comunicazioni e notificazioni, sia venuta meno ogni differenza posto che tanto nelle prime quanto nelle seconde deve essere allegato il file contenente il testo integrale del provvedimento.

Anche sotto il profilo normativo, le differenze tra comunicazioni e notificazioni di cancelleria, anche dopo l'avvento dell'informatizzazione, sono rimaste inalterate posto che, sia prima che dopo l'utilizzo della PEC, rimangono immutate le ipotesi previste dalla legge che impongono alla cancelleria di inoltrare il messaggio sotto forma di comunicazione o di notificazione; ad esempio nessuna modifica hanno subito gli articoli 133 e 136 c.p.c., i quali prevedono che il cancelliere debba inviare alle parti costituite la comunicazione contenente il testo integrale della sentenza (art. 133 cp.c.) o che il cancelliere, con biglietto di cancelleria faccia le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni (art. 136 c.p.c.).

Permangono però le differenze dettate dalle regole e specifiche tecniche del PCT quale ad esempio quella disposta dall'**art. 17 comma 3 delle specifiche** che per le comunicazioni prevede quale tipo di ricevuta di consegna quella "**breve**", mentre per le notificazioni richiede quella "**completa**".

La ricevuta di consegna, se selezionata prima dell'invio della PEC nella modalità completa, è quella che consente di incorporare al suo interno, in un file dal nome "**postacert.eml**", i medesimi documenti informatici (file) allegati alla PEC oggetto di comunicazione / notificazione.

L'articolo 16 delle regole tecniche prevede invece che, ove a seguito dell'invio della comunicazione o notificazione telematica venga "*generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori.*"

Gli effetti di tale disposizione sono identici a quelli previsti dal comma 6 dell'art. 16 decreto legge 179/12 che in seguito sarà oggetto di specifica trattazione.

La parte che non è stata raggiunta dalla notifica per causa alla medesima imputabile avrà comunque la possibilità di averne conoscenza consultando l'apposita sezione del portale dei servizi telematici; tale consultazione è possibile tanto per le comunicazioni/notificazioni civili quanto per quelle penali.

L'articolo 18 delle specifiche tecniche dispone che la comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili debba essere effettuata per estratto: in tale ipotesi al destinatario verrà recapitato l'avviso di disponibilità e potrà effettuare il prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo telematico (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso.

### 3 Il decreto legge n. 179/12 e le modifiche apportate dalla legge 132/15

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha innovato profondamente anche a riguardo delle comunicazioni (biglietti) telematiche di cancelleria sia nei procedimenti civili che penali. E' grazie a tale norma che, seppur progressivamente ed in periodi diversi, ad oggi le comunicazioni e notificazioni delle cancellerie, nei Tribunali e nelle Corti di Appello civili e penali ed anche dinanzi alla Corte di Cassazione sia nel civile che nel penale (a destinatario diverso dall'imputato), vengono effettuate attraverso modalità telematiche mediante l'utilizzo della PEC.

Nel rispetto della tempistica dettata dal comma 9 dell'art. 16 decreto legge n. 179/12, le comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria sono state definitivamente avviate a valore legale il:

- 18 febbraio 2013: Tribunale e Corte di Appello, settore civile;
- 15 dicembre 2014: Tribunale e Corte di Appello, settore penale per notifiche a persona diversa dall'imputato;
- 15 febbraio 2016 presso la Corte di Cassazione, settore civile;

**- 14 ottobre 2017 presso la Corte di Cassazione, settore penale a persona diversa dell'imputato.**

Prima del decreto legge 179/12, la materia era regolata dall'art. 51 D.L. 112/2008, modificato dalla Legge 22.02.2010 n. 24 e dall' art. 35 D.M. 44/2011 e 136 c.p.c. così come modificato dalla L. 183/11 in vigore dal 01.02.2012.

Analizziamo le disposizioni più importanti introdotte dal decreto legge n. 179/12.

***Art.16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179***

***(Biglietti di cancelleria, notificazioni e comunicazioni per via telematica)***

**COMMA 3.**

*All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;*
- b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;*
- c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;*
- d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».*

Tale norma è di straordinaria importanza in quanto, modificando l'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie prevede, da una parte, che la cancelleria debba allegare al messaggio PEC il testo integrale del provvedimento comunicato e, dall'altra, che ove trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Ciò significa che l'allegato alla PEC dovrà essere o un PDF nativo digitale o, se il provvedimento è stato creato in analogica, un PDF ottenuto dalla scansione del cartaceo (copia informatica).

Ove non venga allegato il testo integrale del provvedimento, non vi sarà naturalmente la decorrenza dei termini collegati all'adempimento.

Ad integrare le modifiche normative è intervenuto poi l'art. 45 comma 1 lettera b) del decreto legge 90/2014, modificando a sua volta l'art. 133 comma 2 c.p.c. e disponendo che la comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) avente ad oggetto la sentenza, non doveva limitarsi all'invio del solo dispositivo ma alla versione integrale della stessa; così facendo veniva a ristabilirsi, quanto ai requisiti della comunicazione telematica di cancelleria, identità di contenuto e significato tra gli art. 133 comma 2 c.p.c. e l'art. 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

La Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 90/14, all'art. 45 del citato decreto aggiungeva e precisava che la comunicazione (della sentenza) non era comunque idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., con ciò togliendo qualsiasi dubbio, circa la decorrenza del termine a seguito della comunicazione di cancelleria inviata tramite PEC sorto, soprattutto, dopo l'emanazione della circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014 nella quale, al punto sub 10, si evidenziava che l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, era idoneo far decorrere i termini per l'impugnazione.

**Art.16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**

*(Biglietti di cancelleria, notificazioni e comunicazioni per via telematica)*

**COMMA 4.**

*Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

**Nei procedimenti civili si attesta come mezzo ESCLUSIVO ufficiale e primario per la comunicazione ai difensori dei biglietti di cancelleria quello della posta elettronica certificata.**

E' sempre bene ricordare che l'indirizzo telematico per ricevere le comunicazioni a mezzo PEC dalla cancelleria non è quello che può essere presente negli scritti difensivi in quanto la norma sul punto è chiara nell'affermare che l'indirizzo PEC al quale la cancelleria inoltrerà le comunicazioni a mezzo PEC è quello risultante da PUBBLICI ELENCHI e quindi, per i professionisti, quello risultante dal REGINDE (Registro Generale Indirizzi Elettronici) gestito e tenuto dal Ministero della Giustizia

e alimentato o direttamente dai professionisti iscritti in albi o dagli Ordini professionali attraverso l'invio dell'albo telematico al Ministero della Giustizia; affinché l'Ordine professionale possa procedere a tale invio è naturalmente necessario che allo stesso il professionista abbia cura di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed ogni sua futura variazione.

*Art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179  
(Biglietti di cancelleria, notificazioni e comunicazioni per via telematica)*

**COMMA 6.**

*Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.*

Tale disposizione ricalca, nei suoi effetti pratici, quanto già previsto dall'art. 51 D.L. 112/2008, modificato dalla Legge 22.02.2010 n. 24 prevedendo il **DEPOSITO IN CANCELLERIA della comunicazione ove il professionista non abbia provveduto ad istituire o comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata**; in altri termini, il professionista inadempiente, rischierà di non conoscere mai il contenuto di quella comunicazione o di conoscerla quando, ad esempio, sarà spirato il termine entro il quale avrebbe dovuto eseguire un determinato adempimento.

Ma le stesse conseguenze si avranno anche nel caso in cui la cancelleria, dopo aver inviato la comunicazione telematica alla PEC del professionista, riscontri la **mancata consegna** dello stesso messaggio **PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO**.

Sul punto è opportuno evidenziare in quali casi, pur avendo il professionista un valido indirizzo di posta elettronica certificata, possa verificarsi una mancata consegna del messaggio inviato dalla cancelleria per causa allo stesso imputabile:

- ✓ il professionista è dotato di PEC ma non ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo;
- ✓ il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma non ha mai attivato e resa operativa la PEC;

- ✓ il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma, nella comunicazione ha inserito in maniera imprecisa l'indirizzo della PEC;
- ✓ il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma ha successivamente attivato altro indirizzo PEC senza comunicare la variazione al proprio Ordine;
- ✓ il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma la sua casella PEC ha raggiunto il limite massimo di messaggi ricevibili avendo occupato tutto lo spazio disponibile (sul punto la **Corte di Cassazione** ha avuto modo di pronunciarsi con la **decisione 25968/2016** nella quale ha ritenuto imputabile al destinatario della notificazione a mezzo PEC anche la circostanza che la casella dell'utente non fosse in grado di accettare il messaggio, trattandosi di evento dipendente dallo stato della casella del destinatario e, quindi, oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dell'avvocato, il quale doveva preoccuparsi di scongiurare un tale accadimento.
- ✓ il professionista ha dimenticato di rinnovare il contratto con la software house che eroga il servizio PEC e la casella, fino al rinnovo, non è in grado di ricevere e inviare messaggi
- ✓ il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma l'Ordine, nel predisporre l'invio del file xml al Ministero della Giustizia per l'alimentazione del REGINDE ha inserito nello stesso in modo impreciso l'indirizzo PEC del professionista.

In tutti i casi sopra elencati, fatta eccezione per l'ultimo, il professionista incorrerebbe nella previsione prevista dalla norma e quindi la mancata ricezione si avrebbe per una causa imputabile allo stesso.

Nell'ultima ipotesi, essendo la mancata ricezione imputabile all'Ordine e non al professionista quest'ultimo potrà avanzare istanza ex art. 153 secondo comma c.p.c. posto che *"la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini"*.

**Art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**  
**(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)**

Nei procedimenti penali dinanzi ai tribunali e alle corti di appello le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La norma sopra trascritta prevede anche per i procedimenti penali, relativamente alle comunicazioni da parte della cancelleria, la stessa situazione più sopra analizzata e descritta per i procedimenti civili ma ciò solo dal 15 dicembre 2014.

**Art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**  
**(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)**

**COMMA 8**

*Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.*

La norma prevede l'ipotesi in cui la comunicazione di cancelleria non possa essere inviata telematicamente per causa non imputabile al destinatario e quindi causa un problema tecnico dei sistemi informatici della cancelleria o del Gestore Centrale dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia.

In questi casi si tornerà al vecchio sistema e quindi alla notifica cartacea per il tramite dell'ufficiale giudiziario o a mezzo fax.

**Art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**  
**(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)**

**COMMA 14**

*All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 -bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1 - ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».*

La norma in questione si applica nel caso in cui il professionista, non raggiunto dalla comunicazione telematica di cancelleria per causa allo stesso imputabile, richiederà ottenere copia della comunicazione cartacea

depositata in cancelleria; potrà farlo solo a seguito di pagamento del diritto di copia aumentato di dieci volte.

La legge 132/15, nel convertire in legge il decreto legge n. 83/15, apportava l'ennesima modifica all'art. 16 bis comma 9 bis del decreto legge 179/2016, inserendo elementi di novità anche a riguardo delle comunicazioni telematiche di cancelleria:

**Art. 16 bis decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**  
**(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)**

**COMMA 9 BIS**

*Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.*

L'art. 52 del DL. 90/14, inserendo il comma 9 bis al DL. 179/12, conferiva ai difensori e ad altri soggetti indicati, la possibilità di attestare la conformità delle copie informatiche, anche per immagine, di atti di parte e provvedimenti del giudice a condizione che gli stessi fossero presenti nel fascicolo informatico precisando la loro equivalenza all'originale pur in assenza della firma digitale del cancelliere.

Con la modifica apportata a tale articolo dalla legge di conversione del DL 83/15, il legislatore sembrerebbe consentire ai difensori, nonché agli altri soggetti indicati, la possibilità di attestare la conformità di copie informatiche, anche per immagine, di atti di parte e provvedimenti del

giudice sia di quelli presenti nel fascicolo informatico ma anche di quelli che, alla PEC, vengono dalle cancellerie “trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche”; si consentirebbe di poter procedere, ad esempio, alla conformità anche nei casi in cui (purtroppo ancora frequenti) sia impossibile (per malfunzionamenti o interventi di manutenzione del portale dei servizi telematici del ministero della giustizia) prelevare la copia informatica dal fascicolo informatico estraendola, quindi, dalla PEC pervenuta dalla cancelleria evitando così l’insorgere di questioni processuali, che potrebbero risolversi solo con istanze di remissioni in termini (e conseguente prolungamento della durata del processo).

Purtroppo però anche in questo caso, il legislatore non è stato particolarmente attento essendosi dimenticato di apportare modifiche anche all’ultima parte del comma 9 bis, dal quale si evince che i soggetti indicati “possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico” ma, in mancanza di riferimento alcuno, non anche di quelli “trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche”; è però altrettanto evidente e logico che l’intento del legislatore fosse e permanga quello di consentire al difensore di attestare la conformità di duplicati, copie analogiche o informatiche previa estrazione dalla comunicazione telematica pervenuta dalla cancelleria.

#### **4 La giurisprudenza relativa alle comunicazioni e notificazioni telematiche**

Una delle cause che più delle altre ha portato la Corte di Cassazione a pronunciarsi in tema di comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria è da individuare nella mancata conoscenza o nella difficoltà che incontrano i destinatari di interpretare in modo corretto le regole poste alla base della normativa che disciplina la PEC quali, ad esempio, gli effetti di una comunicazione non visionata per non aver consultato per molto tempo la casella PEC o del momento in cui il contenuto del messaggio PEC possa dirsi conosciuto dal destinatario; altre derivano dall’errata interpretazione o conoscenza delle norme processuali e dei termini che da esse decorrono per eventuali adempimenti e che quindi nulla hanno a che vedere con l’incontro tra la tecnologia e il diritto.

**Corte di Cassazione, Sez. IV-1, sentenza 6 luglio 2016 n. 13817**

Con tale decisione la Corte ha ritenuto **valido l'avviso dell'udienza prefallimentare inoltrato tramite PEC pur in mancanza dell'apertura della casella PEC da parte del destinatario** considerando che già con precedente decisione *"In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, L.Fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 convertito nella L. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente"* e che *"è onere della parte che eserciti l'attività d'impresa, normativamente obbligata ... a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo"*.

**Corte di Cassazione, Sez. VI-3 ordinanza 20 dicembre 2017 n. 30630**

*"A seguito di ordinanza di inammissibilità dell'appello veniva proposto ricorso per Cassazione, dal Collegio ritenuto inammissibile in quanto consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario in data 23/03/2016 e poi effettivamente notificato in data 24/03/2016, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità, come previsto dall'art. 348-ter cod. proc. civ. (v. ex multis, Cass., ord., 22/09/2016, n. 18622; Cass., ord., 9/02/2016, n. 2594; Cass., sez. un., 15/12/2015, n. 25208), essendo stata tale ordinanza comunicata a mezzo PEC in data 20/11/2015, come emerge dalla relativa attestazione di Cancelleria, in atti, e dovendosi escludere la possibilità di applicare il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che opera esclusivamente quando risultino omesse la comunicazione o la notificazione dell'ordinanza (Cass., ord., 9/02/2016, n. 2594)"*.

**Corte di Cassazione, Sez. VI-3 ordinanza 25 gennaio 2018 n. 1954**

*"Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore. Essa trova giustificazione nella circostanza che il ricorso è stato proposto oltre l'anno, al lordo della sospensione feriale per il 2015, dalla pubblicazione dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. . Detto termine veniva a scadere il 12 gennaio 2016, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 26 gennaio 2016, evidentemente nel convincimento erroneo che il termine per la sospensione del 2015 fosse ancora*

*di quarantasei giorni, mentre, ai sensi del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014, operava il testo della L. n. 742 del 1969, art. 1 come sostituito dallo stesso D.L. art. 1. Peraltro, da attestazione della Cancelleria della Corte d'Appello di Messina, acquisita tramite la cancelleria di questa Corte, è emerso anche che l'ordinanza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., venne comunicata a mezzo PEC al difensore nel giudizio di appello del qui ricorrente lo stesso giorno 12 dicembre 2014, sicchè, ai sensi del terzo comma dell'art. 348-bis c.p.c. ebbe a decorrere sessanta giorni dopo quella comunicazione, precludendo anche l'operatività del su indicato termine lungo. Ne segue che la sentenza impugnata passò in cosa giudicata formale per il decorso del detto termine breve, decorrente dalla comunicazione di cancelleria. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.”.*